

NEWS MARZO 2018

OBBLIGATORIETA' DEL PATENTINO PER TRATTORE AGRICOLO

La legge di conversione del decreto milleproroghe 2016 n.19 del 27.02.2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28.02.17 sancisce che dal 31.12.18 tutti coloro che abbiano dimostrato di avere condotto macchine agricole per almeno due anni al 12.03.13 (data di entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni) dovranno frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4h. Sono esclusi dalla normativa coloro che utilizzano il trattore per conto terzi, per quest'ultimi infatti l'obbligo del patentino è già in vigore.

REACH/CLP: DAL 01 GIUGNO SCATTERANNO LE SANZIONI

I regolamenti europei CE n. 1907/2006 e CE n. 1272/2008, meglio conosciuti rispettivamente come REACH e CLP hanno l'obiettivo di migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi di sostanze chimiche.

In linea di principio il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, compresi detersivi e vernici o a quelle presenti in articoli come abiti, mobili ed elettrodomestici. Il regolamento quindi interessa la maggioranza delle aziende, le quali vengono classificate in quattro gruppi:

- **Fabbricante:** azienda che produce sostanze chimiche per intero o a scopo di forniture estere.
- **Importatore:** azienda che acquista le sostanze al di fuori dell'UE.
- **Distributore:** azienda che immagazzina e immette sul mercato una sostanza o una miscela.
- **Utilizzatore a valle:** tutte le aziende in cui vengono impiegate sostanze chimiche. E' sufficiente che un'impresa faccia uso anche di un solo prodotto chimico (lubrificante, colla, profumi, etc.) nell'esercizio delle proprie attività per essere definito utilizzatore a valle.

Gli obblighi dell'impresa variano a seconda dell'attività svolta con ogni specifica sostanza, in base all'ambito delle proprie attività essa può identificarsi come:

- **Utilizzatore industriale o artigianale:** l'azienda utilizza la sostanza nel proprio processo industriale/artigianale senza che esse diventino parte integrante di una miscela o di un articolo immessi sul mercato. E' il caso dunque di quelle aziende che, ad esempio, utilizzano solventi o lubrificanti nell'attività di manutenzione degli impianti.
- **Formulatore:** l'azienda unisce due o più sostanze per la produzione e vendita di una nuova miscela. Interessa dunque quelle aziende che producono, ad esempio, detersivi o vernici per mezzo di semplice miscelazione dei vari componenti.





Contattaci

Ambienta Srl

Via G. Leopardi 31/E

52025 Montevarchi (AR)

055.9102708

info@ambienta.biz,

formazione@ambienta.biz

www.ambienta.biz

- Riempitore: l'azienda trasferisce sostanze o miscele da un contenitore all'altro. E' quindi il caso delle aziende che effettuano ri-confezionamento.
- Produttore di articoli: l'azienda incorpora sostanze negli articoli prodotti e immessi sul mercato. Rientrano in questo ambito ad esempio la colorazione di fibre tessili, la laccatura dell'acciaio e la verniciatura di infissi.

L'utilizzatore a valle deve ottemperare a obblighi specifici durante le fasi di acquisto, utilizzo e vendita che variano a seconda del proprio ruolo. Sottolineiamo che un'impresa può svolgere anche più ruoli (ad esempio formulatore ed utilizzatore industriale in quanto oltre a produrre miscele, utilizza lubrificanti nel reparto produttivo).

OBBLIGHI IN FASE DI ACQUISTO DELLE SOSTANZE

Tutte le imprese, a prescindere dal proprio ruolo, devono verificare che tutte le sostanze acquistate:

- Siano pre-registrate o registrate dal produttore/importatore. Dato consultabile dalle Schede Dati di Sicurezza (SDS).
- Non siano comprese nell'elenco riportato nell'allegato 14 del REACH. Nel caso siano comprese in tale elenco, l'utilizzo è consentito previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ECHA.
- Se comprese nell'elenco riportato all'allegato 17 del REACH rispettino le

restrizioni d'uso riportate nell'allegato stesso.

- Siano utilizzate solo per usi consentiti dalla scheda dati di sicurezza.

Per monitorare il tutto è auspicabile quindi predisporre un elenco con le sostanze acquistate ed i relativi fornitori verificando gli acquisti dell'ultimo triennio e coinvolgendo i responsabili dei vari uffici.

OBBLIGHI IN FASE DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE

Gli utilizzatori a valle, durante l'utilizzo delle sostanze devono:

- Sono tenuti ad avere l'ultimo aggiornamento disponibile della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) delle sostanze e miscele che utilizzano.
- Applicare le misure di gestione del rischio chimico riportate nella Scheda Dati di Sicurezza (SDS).
- Consentire ai lavoratori l'accesso alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza: per rendere fruibili le informazioni contenute nelle schede dati di sicurezza, che non sono di agevole lettura, il datore di lavoro esegue specifica informazione e formazione ai lavoratori, come previsto dagli art. 36 e 227 del D.Lgs. 81/08. Può essere inoltre utile esporre sul posto di lavoro una sintesi delle SDS, che metta in evidenza pericoli e misure specifiche per la mansione.
- Conoscere la nuova classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose: il datore di lavoro deve assicurare a lavoratori, dirigenti e preposti idonea formazione e aggiornamento relativamente alla nuova classificazione ed etichettatura CLP, inoltre deve provvedere all'aggiornamento della segnaletica di sicurezza in coerenza con la nuova classificazione ed etichettatura CLP dei prodotti chimici utilizzati in azienda.

OBBLIGHI IN FASE DI VENDITA DELLE SOSTANZE

Interessano esclusivamente i formulatori ed i riempitori, quest'ultimi dovranno:

- Predisporre e fornire le nuove schede dati di sicurezza nei seguenti casi:
 - Alla prima fornitura di: sostanze o miscele pericolose, sostanze PBT o vPvB, sostanze incluse nella candidate list.
 - Su richiesta del cliente in caso di vendita di miscele non pericolose ma contenenti piccole concentrazioni di sostanze pericolose o PBT, vPvB o sostanze con limiti di esposizione professionali.
- Riclassificare i prodotti chimici immessi sul mercato adeguandosi alla normativa vigente.
- Ri-etichettare ed imballare i prodotti chimici immessi sul mercato in base alla normativa vigente.

OBBLIGHI IN FASE DI PRODUZIONE E VENDITA DI ARTICOLI

Gli adempimenti sotto elencati interessano soltanto i produttori di articoli, i quali dovranno:

- Registrare all'ECHA le sostanze contenute in articoli destinate ad essere rilasciate dall'articolo stesso (rilascio intenzionale), è il caso, ad esempio, delle candele profumate. L'obbligo scatta quando la quantità totale di sostanza presente in tutti gli articoli con rilascio intenzionale (compreso le quantità che sono destinate al rilascio) supera 1 tonnellata l'anno. Se nella SDS la sostanza è già stata registrata per l'uso che ne fa il produttore, decade l'obbligo di registrazione.
- Notificare all'ECHA le sostanze contenute negli articoli inserite nella candidate list e rilasciate non intenzionalmente dall'articolo. Portiamo ad esempio la presenza di (etilesil) ftalato (DIEF) in un materassino gonfiabile. In questo caso l'obbligo scatta quando il totale della sostanza presente in tutti gli articoli prodotti e/o importati supera una tonnellata, la sostanza non è ancora registrata per tale uso e non è possibile escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.
- Comunicare agli utilizzatori industriali, professionisti e distributori le sostanze inserite nella candidate list presenti nell'articolo in una concentrazione superiore allo 0,1% così da poter fornire loro le informazioni necessarie per permetterne un uso sicuro. Per quanto riguarda i consumatori, il fornitore deve fornire loro le informazioni sulla sicurezza relative alla sostanza inclusa nella candidate list entro 45 giorni dal ricevimento di esplicita richiesta da parte di quest'ultimi. Nel caso non vi fossero informazioni particolari per permettere l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari, deve essere comunicato almeno il nome della sostanza in questione.

Con il 31 Maggio 2018 scadranno i termini per poter rispettare le incombenze previste. Dal 01 Giugno 2018, infatti, scatteranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 133 del 14/09/09, che prevede multe da 3.000€ a 150.000€.

Il datore di lavoro deve garantire che ogni fase dell'attività svolta in azienda sia effettuata nel pieno rispetto dei regolamenti REACH e CLP, è dunque consigliabile che quest'ultimo individui una persona interna o esterna all'azienda adeguatamente formata che sia responsabile degli adempimenti e che si interfacci con le figure di altri reparti (acquisti, vendite, produzione...) per coinvolgerle nelle attività necessarie all'applicazione della normativa.

Ambienta Srl organizzerà corsi di formazione per la lettura delle schede dati di sicurezza nell'ambito dei corsi di aggiornamento per lavoratori, in alternativa, tale corso, su richiesta del datore di lavoro, potrà essere organizzato anche all'interno dell'azienda. Per eventuali ulteriori chiarimenti vi invitiamo a contattarci.

LA POSIZIONE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO IN MERITO ALL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'INCARICO DI ADDETTO ALLE EMERGENZE.

È molto frequente nelle aziende di piccole dimensioni che sia lo stesso datore di lavoro ad assumere l'incarico unico di addetto alle emergenze (antincendio e primo soccorso), in base a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 81/08.

Tale pratica è finita sotto i riflettori dell'ispettorato nazionale del lavoro che, con la circolare n.1 del 11 Gennaio 2018, ha fornito al personale ispettivo alcune *“Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 81/08, relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione”*.

L'art. 34, comma 2 – bis, consente al datore di lavoro di assumere direttamente i compiti di addetto antincendio, primo soccorso ed evacuazione, fermo restando l'obbligo da parte di quest'ultimo di prendere parte agli specifici corsi di formazione prevista dalla vigente normativa.

Nella circolare 1/2018 l'ispettorato del lavoro sottolinea che la facoltà concessa al datore di lavoro di assumere direttamente l'incarico di addetto alle emergenze *“...non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08”*.

Sotto questo aspetto viene ricordato che il datore di lavoro ha l'obbligo di *“designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”, nonché quello di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi o dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Queste misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.”* (art. 18, comma 1, lett. b-c).

Il datore di lavoro di conseguenza non gode di un'autonomia assoluta ma, al contrario, deve incaricare i lavoratori addetti alle emergenze, in un numero adeguato e sufficiente, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici ad essa connessi.

In ogni azienda o unità produttiva, per effetto di questo tipo di orientamento interpretativo, dovranno essere designati, e dunque opportunamente formati, almeno due addetti alle emergenze in quanto il datore di lavoro non può svolgere da solo l'incarico di addetto al primo soccorso, antincendio e evacuazione.

I CORSI IN PROGRAMMA DA MARZO

- **Mercoledì 07 e 14 Marzo** orario 14.00-18.00 corso di **aggiornamento H.A.C.C.P.** obbligatorio ai sensi della delibera della Regione Toscana n. 559/2008.
- **Venerdì 09 e 16 Marzo** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per **addetti alla conduzione di escavatore, pala e terna.**
- **Venerdì 09 Marzo** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per **addetti alla conduzione di escavatore, pala e terna.**
- **Martedì 13 e Mercoledì 21 Marzo** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per **addetti alla conduzione del carrello elevatore.**
- **Martedì 13 Marzo** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per **addetti alla conduzione del carrello elevatore.**
- **Lunedì 19 Marzo** dalle 14.00 alle 18.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).**
- **Martedì 20 e 27 Marzo** dalle 8.30 alle 13.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi degli artt. 37, 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili.**
- **Martedì 20 Marzo** dalle 8.30 alle 12.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli artt. 37, 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili.**
- **Mercoledì 04 e 11 Aprile** dalle 8.00 alle 14.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi degli artt. 37, 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti alla conduzione di gru per autocarro.**
- **Mercoledì 04 Aprile** dalle 8.00 alle 12.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli artt. 37, 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti alla conduzione di gru per autocarro.**
- **Giovedì 05 Aprile** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori rischio basso.**
- **Giovedì 05 e 12 Aprile** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori rischio alto.**
- **Giovedì 05 Aprile** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori (mansioni impiegate).**
- **Giovedì 12 Aprile** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori rischio alto (operai).**

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)